



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2803 DEL 10/10/2025

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E COORDINAMENTO ATS 11

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI
ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA CON SFRATTO ESECUTIVO NON
INTIMATO PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE (DOMANDE
PERVENUTE ENTRO IL 28 AGOSTO 2025).

-

Giorgio Foglia

(atto sottoscritto con firma digitale)

IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI E COORDINAMENTO ATS XI
Dott. Giorgio Foglia

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 644 del 07/12/2023 che approvava la nuova macrostruttura dell'ente, secondo lo schema generale di organizzazione della struttura comunale e che rappresenta la nuova articolazione della struttura dell'Ente, così come adeguata e corretta con la Deliberazione n. 624 del 18.09.2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 492 del 19/06/2025 che approva la parziale modifica della macrostruttura dell'ente di cui alla Deliberazione n. 624 del 18/09/2024;
- Decreto del Sindaco n. 5 del 11/03/2025 con il quale sono state attribuite, a decorrere dal 1/04/2025 al Dott. Giorgio Foglia, Dirigente di ruolo, in reggenza temporanea le funzioni dirigenziali sul posto/funzione di Dirigente del "Servizio Politiche socio assistenziali e Coordinamento ATS 11" previste dall'allegato denominato "Allegato 2 – riparto delle competenze tra i servizi" alla richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 644 del 7/12/2023;
- Decreto del Sindaco n. 6 del 11/03/2025 con il quale in continuità con le funzioni dirigenziali sul posto/funzione di Dirigente del Servizio denominato "Servizio Politiche socio-assistenziali e Coordinamento ATS 11" già attribuite con Decreto n. 5 del 11/03/2025, il Dott. Giorgio Foglia è stato nominato Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale XI, attribuendo al medesimo le relative funzioni, competenze e adempimenti previsti per i Coordinatori di Ambito;
- Decreto n. 7 del 11/03/2025 con il quale il Sindaco ha delegato, a decorrere dal 1/04/2025, il Dott. Giorgio Foglia, Dirigente reggente del Servizio denominato "Politiche socio-assistenziali e Coordinamento ATS 11", all'esercizio delle funzioni di verifica e di attestazione dello stato di abbandono dei minori rinvenuti nel territorio del Comune di Ancona dalle Forze dell'Ordine ed accompagnati ai sensi dell'art. 403 cc "in luogo sicuro";

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. 828 del 03/04/2025 "Deleghe dirigenziali ai titolari di incarico di elevata qualificazione del Servizio Politiche Socio Assistenziali e Coordinamento ATS 11";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1853 del 11/07/2025 "Parziale integrazione delle attribuzioni delle deleghe delle funzioni dirigenziali per i periodi di ferie, malattia o altro legittimo impedimento per previsione delle sostituzioni";
- la Determinazione Dirigenziale n. 2649 del 29/09/2025 "Posizioni di Elevata Qualificazione n. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Servizio – Servizi Socio Assistenziali e Coordinamento ATS XI – Proroga incarichi fino al 31/12/2025".

Viste:

- la Delibera di Consiglio N. 5 del 09/01/2025 " Documento unico di programmazione (DUP)- 2025/2028- Nota di aggiornamento";
- la Delibera di Consiglio N.6 del 09/01/2025"Approvazione Bilancio di Previsione 2025/2027";
- la Delibera Di Giunta del 13/03/2025 N. 156 : "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - 2025/2027"

Visti:

- Legge n. 25 del 25/02/1980 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia";
- Legge n. 94 del 25/03/1982 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985,

n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi”;

- Legge n. 118/1985 del 5/04/1985 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi”;

- Legge n. 899 del 23/12/1986 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29/10/1986 n. 708 recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative”;

Richiamati:

- Legge Regionale Marche n. 36 del 16/12/2005 e ss.mm.ii. “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”;;

- Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi E.R.P. approvato con Atto di Consiglio n. 24 del 17/02/2025;

- Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 18/09/2020 “Nomina della commissione per l'esame delle domande relative a bandi pubblici dell'ufficio Politiche per la casa”;

- Bando n. 6 del 06/03/2025 per la formazione di una graduatoria aperta – anno 2025 di aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale.

- Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 11/01/2024 avente ad oggetto l'approvazione dei requisiti e i criteri per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare a soggetti con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale;

Visto:

- il Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 6/UER del 20/01/2025 – Regione Marche – il quale decreta di procedere all'aggiornamento, per l'anno 2025, del limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che viene fissato in €13.877,00 di valore ISEE; tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali;

Visti e richiamati:

- Decreto legislativo 5 dicembre 2013, n. 159: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

- Circolare INPS del 18/12/2014, n. 171: “Riforma ISEE D.P.C.M. n. 159/2013”;

- Atto del Consiglio comunale del 11/01/2017 n. 1: “Approvazione del regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Ancona”;

- Decreto Legislativo n. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- Garante per la protezione dei dati personali, “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, in G.U. del 12/06/2014 n. 134;

- GDPR - Regolamento UE 679/2016;

Richiamato: il documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si evince la necessità di provvedere a quanto in oggetto e, in particolare, procedere all'approvazione della graduatoria definitiva degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale (domande pervenute entro il 28 agosto 2025).

Attesa la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Attestata con la firma del provvedimento la sua regolarità tecnica in ordine della legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali”;

- la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 “Amministrazione Trasparente”;
- lo Statuto comunale;
- gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

- I.** di ritenere la premessa, che qui viene richiamata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- II.** di approvare il documento istruttorio allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- III.** di approvare le risultanze del lavoro della Commissione così come da verbale n. 6 del 25/09/2025 e la graduatoria definitiva (allegato A) degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale (domande pervenute entro il 28 agosto 2025), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- IV.** di dare atto che l'ammissione in graduatoria non comporta necessariamente il diritto all'assegnazione qualora non vi fossero alloggi disponibili;
- V.** di indicare i singoli soggetti/nuclei con codice identificativo Icaro nel rispetto della normativa sulla privacy relativamente ai dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche;
- VI.** di disporre la pubblicazione del presente atto e della suddetta graduatoria all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;
- VII.** di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- VIII.** di dare esecuzione al presente provvedimento, designando a responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della Legge 241/90, l'A.S. Sonia Gregorini, titolare di E.Q.;
- IX.** di attestare, con la firma apposta al presente provvedimento, che nei confronti del sottoscritto Dirigente:
 - non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165/2001 e s.m.i.;
- X.** di attestare che la pubblicazione del provvedimento assolve gli obblighi connessi alla L. 241/90 ed avrà valore quale comunicazione agli istanti ai sensi dell'art. 10 bis;
- XI.** di dare atto che tutta la documentazione istruttorio rimane conservata agli atti della Direzione;
- XII.** di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- XIII.** di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi degli art. 26 e 27 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- XIV.** di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge al TAR delle Marche – Via della Loggia, 24 – 60121 Ancona.

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
DOTT. GIORGIO FOGLIA**

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE**

**AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI**

☐ **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)**

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto. Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

☒ **IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

☒ **per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

ovvero

☐ **anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...) ”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti
amministrativi")

X	IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO
	Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).
	IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1)
	(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi". Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Giorgio Foglia
(atto sottoscritto con firma digitale)